COMUNE DI CAMOMORONE

Citta' Metropolitana di Genova

RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. a) DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e ss.mm.ii (BIENNIO)

DISCIPLINARE

OGGETTO DELLA FORNITURA

E' oggetto della presente richiesta di offerta il rivestimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii da affidarsi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, mediante affidamento diretto, ai sensi del nuovo codice degli appalti (D.lgs 50/2016)

Tale esigenza deriva dal dover dare continuità alle attività ordinarie dell'Ente, assicurando agli uffici il supporto per l'attuazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/2008). Evidenziato che:

- la figura del medico competente (D.L. del 09 Aprile 2008 n. 81, art. 25e ss.mm.ii.) dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (D.L. del 09 Aprile 2008 n. 81) e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituire, aggiornare e custodire in luogo concordato con il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso;

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

- la sorveglianza sanitaria, di cui al D.L. n. 81, art. 41, comma 2 comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza prolungata (= o sup. a 60 gg.).

Inoltre:

- le visite mediche non possono essere effettuate:

  - per accertare stati di gravidanza;

  - negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

  - le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

- il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (D.L.81 del 09 Aprile 2008, art. 39, comma 5).

- il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

- avverso i giudizi del medico competente di cui sopra è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (D.L. 81 del 09 Aprile 2008, art. 39, comma 9).

- il datore di lavoro, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti, si impegna a fornire:

- elenco degli addetti dell'unità produttiva, con la relativa qualifica, mansione, fattori di rischio correlati e data di assunzione;

- elenco delle materie prime e delle sostanze utilizzate con relative schede di sicurezza e/o tossicologiche, con l'indicazione di massima delle quantità impiegate annualmente;

- descrizione dell'attività svolta e delle macchine e attrezzature utilizzate;

- informazione tempestiva in caso di mutamenti significativi dell'ambiente di lavoro;

- comunicazione tempestiva dell'assunzione di un nuovo addetto (al fine di adempiere all'obbligo di visita medica preventiva di cui all'art. 41, c. 2, lett. a del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);

- comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, (al fine di adempiere all'obbligo di consegna della documentazione sanitaria da parte del Medico Competente di cui all'art. 25, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);

- di comune accordo i tempi delle visite, dei sopralluoghi, delle riunioni e di quanto altro previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze;

- il datore di lavoro si assume ogni responsabilità, qualora non presti la collaborazione necessaria a garantire il rispetto delle periodicità e/o degli adempimenti di legge (ad es. mancato invio del lavoratore alla visita, mancata segnalazione dei nuovi assunti, ecc.);

Nello specifico l'elenco personale dipendente è così costituito:

COMUNE DI CAMOMORONE

Citta' Metropolitana di Genova

	ISTRUTTORI ED IMPIEGATI CON USO VIDEOTERMINALI	OPERAI	AGENTI PM	ASSISTENTI SOCIALI
	26	**6**	**4**	**4**
INFERIORI A 50 ANNI:	**8**	**3**	**1**	**3**
SUPERIORI A 50 ANNI:	**18**	**3**	**3**	**1**

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento prevede che il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate in maniera continuativa per un biennio, con decorrenza dalla data di affidamento.

Il soggetto incaricato dovrà garantire la presenza fisica presso la casa comunale di Campomorone "Palazzo Balbi" via A. Gavino 144R ed il distaccato Polo Sociale via Martiri della Libertà 58R per le prestazioni che lo necessitano e che sono previste dalla normativa e dal presente disciplinare di incarico. Il soggetto incaricato deve garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi.

L'affidatario dell'incarico dovrà impegnarsi a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione e alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico.

CONDIZIONI D'OFFERTA

La presentazione dell'offerta andrà eseguita solo mediante compilazione dello schema di offerta allegato al presente disciplinare e l'offerta deve includere la spesa riferita alle prestazioni previste dalla normativa e dal presente disciplinare, comprensivo di qualsiasi onere, spese viaggio, eventuali spese generali ecc. e non saranno ammesse integrazioni.

Si precisa che le visite dei dipendenti devono essere comprese nell'offerta ed attualmente nel 2023 sono circa 20 i soggetti da sottoporre a visita, la cui spesa è da ricomprendere nell'elaborazione del preventivo.

L'importo presunto annuo di offerta è di € 2.000,00 complessivi con aggiudicazione al maggior ribasso.

La presentazione dell'offerta dovrà pervenire via pec (protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it) entro il venerdì 12/5/2023 alle h. 12,00.

COMUNE DI CAMOMORONE

Citta' Metropolitana di Genova

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela della riservatezza nell'effettuazione del trattamento dei dati personali, affinché sia garantito un adeguato e controllato trattamento dei dati di cui trattasi, la ditta incaricata si obbliga a:

- operare il trattamento di dati personali di proprietà del Comune di Campomorone ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;

- adempiere, nella forma più ampia e completa, agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;

L'Ente parimenti assume l'impegno di cui sopra relativamente ai dati personali eventualmente portati a conoscenza dalla ditta incaricata, nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile , in caso di grave inadempimento e di penali qualora l'assegnatario si renda colpevole di frode, di grave negligenza e lo stesso contravvenga reiteramente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti condizioni, qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Ente ovvero, vi sia stato grave inadempimento dell'assegnatario nel corso dell'esecuzione del servizio come cessione anche parziale del contratto. La risoluzione sarà comunicata all'impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo PEC.

PROROGA

L'Ente potrà avvalersi della proroga di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Detta proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto alla prosecuzione delle stesse prestazioni a parità di condizioni, prezzi e patti o più favorevoli per l'Amministrazione.